

DETERMINA N. 27/2022

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2022

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- l'art. 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come “l'Autorità”);
- la delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 che ha approvato il nuovo “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”, come da ultimo modificato dalla delibera n. 27/2022 del 9 febbraio 2022;
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- la delibera n. 181/2021 del 16 dicembre 2021 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2022;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2022 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera n. 181/2021, acquisito al protocollo dell'Autorità il 2 febbraio 2022 con il n. 2302/2022;
- la decisione del Consiglio del 9 febbraio 2022 che ha disposto la pubblicazione della sopradetta delibera n. 181/2021;

Considerato che:

- la delibera n. 181/2021 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022 nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera n. 181/2021 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 9 febbraio 2022;
- la menzionata delibera n. 181/2021 è stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2022, in linea con quanto preannunciato nella stessa;
- la medesima delibera n. 181/2021 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 3.000,00 (euro tremila/00);
- la stessa delibera n. 181/2021 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1, comma 1:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
 - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
 - d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
 - e) operazioni e servizi portuali;
 - f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - g) servizio taxi;
 - h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - l) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
 - m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- la delibera n. 181/2021 ha individuato, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di cui al comma 1, lettera l) dell'articolo 1, e, in quanto tali, soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2021, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
 - nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società;
 - la stessa delibera n. 181/2021 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa;
 - la citata delibera n. 181/2021 ha stabilito che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e che, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;
 - in relazione ai soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), la menzionata delibera n. 181/2021 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
 - in relazione ai gestori delle infrastrutture portuali, la citata delibera n. 181/2021 ha in aggiunta previsto che dal totale dei ricavi siano esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. Secondo la medesima delibera n. 181/2021 i gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. In base alla suddetta delibera n. 181/2021, le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni

e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione;

- con riferimento ai soggetti esercenti servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, la ricordata delibera n. 181/2021 ha statuito l'esclusione, dal totale dei ricavi, dei proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione;
- in merito ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la richiamata delibera n. 181/2021 ha sancito l'esclusione dal totale dei ricavi dei proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali. In base alla delibera n. 181/2021, detti soggetti sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove rappresentati, determinando il fatturato con le modalità contemplate per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
- con riferimento all'obbligo da ultimo menzionato, l'Autorità intende definire le modalità operative attraverso cui dare attuazione al medesimo, anche in ragione della complessità tecnico-gestionale degli adempimenti prescritti dalla disposizione in capo agli operatori;
- per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera n. 181/2021 ha previsto che:
 - a) in forza dell'articolo 2, comma 3 dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella medesima delibera n. 181/2021; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'equivalente incremento della tariffa di competenza applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive da fondo rischi;
 - b) in via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato venga considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
 - c) per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato sia considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto

rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972;

- d) per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo sia così determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri: esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto internazionale di merci: esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972; c) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto;
- con l'articolo 2, comma 5 della delibera n. 181/2021 è stato sancito che, dal totale dei ricavi siano esclusi, per evitare duplicazioni di contribuzione: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
 - con la sopracitata delibera n. 181/2021 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nei settori dei trasporti individuate sulla base dei criteri ivi definiti debbano versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con la stessa delibera n. 181/2021) in misura pari a due terzi dell'importo, entro e non oltre il 29 aprile 2022; al residuo terzo dell'importo, entro e non oltre il 28 ottobre 2022;
 - nella stessa delibera n. 181/2020 è previsto l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante dei soggetti individuati dall'articolo 1 del provvedimento con un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi e fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;
 - per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale obbligo dichiarativo grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta;
 - ai sensi della delibera n. 181/2021 gli operatori economici dovranno, a corredo della dichiarazione, depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Laddove queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), alla luce della menzionata delibera n. 181/2021 si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono;
 - con la suddetta delibera n. 181/2021 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
 - il D.P.C.M. 14 gennaio 2022 ha approvato, ai fini dell'esecutività, la succitata delibera n. 181/2021 senza formulare osservazioni;
 - appare opportuno confermare che l'obbligo di dichiarazione degli operatori individuati all'articolo 1 della delibera n. 181/2021 riguarda tutti gli operatori recanti un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che li esentino dalla corresponsione del contributo;

DETERMINA

1. I soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 181/2021 per l'anno 2022 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari a due terzi dell'importo entro il 29 aprile 2022 e un terzo dell'importo entro e non oltre il 28 ottobre 2022.
2. Sono individuate quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al comma 1, lettera l) dell'articolo 1 della delibera n. 181/2021, e, in quanto tali, tenuti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano al 31 dicembre 2021, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.
3. Ai fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021.
4. Per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 181/2021; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'"equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive da fondo rischi.
5. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla relativa dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
7. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a)

per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto internazionale di merci: il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972; c) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.

8. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
9. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
10. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
11. Per i gestori di infrastrutture portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
12. Per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.
13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
14. I soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove li rappresentino fiscalmente o appartengano allo stesso gruppo del vettore rappresentato, determinando il fatturato con le modalità di cui al precedente punto 7.
15. In sede di assolvimento dell'obbligo dichiarativo i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dovranno in ogni caso indicare i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri rappresentati, in termini di valore dei servizi resi dai medesimi agenti raccomandatari marittimi.

16. Le imprese aventi fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 29 aprile 2022, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it/>.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui esse si riferiscono.
17. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
18. Fermo l’obbligo di dichiarazione sopra indicato, non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
19. Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio pagoPA nell’ambito del servizio messo a disposizione dall’Autorità di cui al precedente punto 16, nonché disponibile nella sezione “Servizi on-line” al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>.
Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2022”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART);
Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina <https://www.autorita-trasporti.it/>.
20. Salva l’ipotesi contemplata al precedente punto 14, in caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
21. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, a mezzo Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito all’attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.

22. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un'istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
23. Il Dott. Giuseppe D'Anna, Direttore dell'Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento, in qualità di responsabile del procedimento, è incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina.
24. La presente determina è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 15/03/2022

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA / ArubaPEC
S.p.A.